

LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 11

**Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21  
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei  
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella rubrica è soppressa la parola: "*annuale*";
  - b) nel comma 1 l'espressione: "*Con cadenza annuale e*" è soppressa;
  - c) nei commi 1 e 2 la parola: "*annuale*" è sostituita con la parola: "*triennale*".
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: "*annuale*" è sostituita con la parola: "*triennale*".

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21  
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei  
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

*"a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;"*.

**Art. 3**

**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4**

**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 2022

Luca Zaia

---

### **INDICE**

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.